PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA RELATIVI A: PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI POTER AFFIDARE, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, ANCHE I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO E LIQUIDAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI I LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIRO "ANTONIO SEGNI" DI OZIERI

#### CIG 8053835AE2 - CUP B53D18000000006

## CHIARIMENTI FORNITI ALLA DATA DEL 09/01/2020

#### CHIARIMENTO N. 1

- Oggetto: Requisiti di capacità economico-finanziaria Annualità 2019
- Messaggio: Buongiorno, si chiede se per l'ultimo esercizio si intende l'annualità 2019 fino alla data di pubblicazione della procedura.

## Risposta

In esito a quanto richiesto, si richiama il punto 7.2. del disciplinare di gara.

- 7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria
- g) fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativo ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo a base di gara comprensivo delle opzioni e quindi non inferiore ad € 496.364,81 (cassa e I.V.A. esclusa) (Allegato 6, lettera a).
- La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice, mediante: -per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- -per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- -per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Si richiama altresì l'Allegato XVII del Codice dei Contratti - Mezzi di prova dei criteri di selezione (Allegato XII dir. 24)

Parte I: Capacità economica e finanziaria

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

#### Per quanto sopra,

poiché entrambe le disposizioni fanno riferimento agli esercizi disponibili e, tenuto conto di quanto previsto in ordine ai mezzi ammessi per la comprova dei requisiti di che trattasi, se alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte fossero già disponibili i bilanci approvati, corredati dalla nota integrativa, ovvero il Modello Unico o Dichiarazione IVA riferiti all'anno 2019, i dati relativi a tale annualità potranno essere considerati utili ai fini della dimostrazione del possesso del predetto requisito di capacità economico-finanziaria.

# **CHIARIMENTO N. 2**

• Oggetto: Quesito n. 1

• Messaggio: L'art. 7.3. del disciplinare di gara, "Requisiti di capacità tecnico-professionali", specifica che per la destinazione funzionale, Edilizia Sanitaria, la identificazione delle opere rientra nella categoria E.10, ai sensi del Decreto Ministeriale 143/2013. La tavola Z-1, "CATEGORIA DELLE OPERE-PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITÀ-CLASSIFICAZIONE SERVIZI E CORRISPONDENZE", corrispondente con la classe e categoria Id. Si chiede se comunque può considerarsi la vecchia cat. Ic, in considerazione del fatto che le vecchie Aziende Sanitarie, per lavori appartenenti ad opere riguardanti strutture ospedaliere, hanno sempre applicato la categoria I/b o I/c per l'affidamento dei servizi richiesti.

Considerato quanto sopra riportato, si chiede se la categoria di riferimento E.10, possa trovare corrispondenza anche nella categoria I/c, considerata la dimensione dell'ospedale e le linee di indirizzo A.N.A.C. relativamente ai principi di massima partecipazione alle gare in ossequio ai fondamenti di proporzionalità e di concorrenza.

## Risposta

In riferimento al quesito si precisa quanto segue:

La tavola z-1"CATEGORIA DELLE OPERE-PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA'-CLASSIFICAZIONE SERVIZI E CORRISPONDENZE", secondo il DM 17 Giugno 2016 e DM 143/2013 prevedono che alla categoria EDILIZIA ID Opere E.10 Sanità corrisponda una classe e categoria I/d secondo la L.143/49, perciò per mero errore materiale, all'art. 7.3 del disciplinare di gara "Requisiti di capacità tecnico-professionali" si è indicata la corrispondenza con la categoria I/C, anzichè categoria I/D,. Si precisa però che, secondo quanto previsto dalla classificazione di cui alla tabella dell' art. 14 della L.143/1949, si evince che gli ospedali sono riconducibili anche alla classe e categoria I/c, e secondo anche quanto previsto dalle Linee Guida A.n.a.c. n°1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", capo "V. CLASSI,CATEGORIE E TARIFFE PROFESSIONALI", in relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della L.143/1949, le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali, che possano in qualche modo determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.

Alla luce di quanto sopra riportato si conferma che la categoria E.10 trovi corrispondenza con la classe I/C ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionali.

## **CHIARIMENTO N. 3**

- Oggetto: Professionalità richieste
- Messaggio: Buongiorno, in riferimento alle figure minime professionali di cui all'art. 7.3. (Requisiti di capacità tecnico-professionali) del disciplinare di gara, si richiede se possono coincidere in un'unica figura le seguenti professionalità: 1) Progettista Elettrico Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico; 2) Progettista Meccanico Esperto Impiantista Meccanica; 3) Progettista Esperto in materia di Prevenzione Incendi. La richiesta si basa sul fatto che nel costituendo RTP è presente un ingegnere meccanico esperto in impianti elettrici e abilitato alla prevenzione incendi.

#### Risposta

Buon giorno,

richiamato il Punto 7.3 del Disciplinare di gara ed in particolare il prospetto (vedi pag. 16) relativo a ruoli, requisiti e consistenza numerica delle figure professionali richieste per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la risposta al quesito posto è negativa, nel senso che sono ammesse unicamente le coincidenze fra figure ivi espressamente previste.